

STATUTO

AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI EMPOLI ODV ETS

TITOLO I

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

È Istituita, con sede nel territorio del Comune di Empoli (Fi), un'Associazione con la denominazione

"AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO DI EMPOLI ODV ETS"

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La sede legale è stabilita nel Comune di Empoli (Fi), città metropolitana di Firenze, in Viale delle Olimpiadi 86/B .

L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

Gli acronimi "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" ed "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Art. 2 - PRINCIPI E SCOPI

L'Associazione è una libera Associazione di donne e di uomini che, riconoscendosi e facendosi interpreti dei principi e dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, intendono concorrere ad affermare, con il personale impegno volontario, il valore della solidarietà quale espressione della partecipazione sociale, contribuendo a promuovere lo



A handwritten signature in blue ink, followed by a circular blue ink stamp or seal.

sviluppo della collettività in cui opera, a realizzare i diritti ed a garantire servizi di interesse pubblico.

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro, si fonda sul principio di laicità ed apartiticità ed è aconfessionale.

L'Associazione fonda il proprio operato sul riconoscimento del valore etico dell'impegno volontario, quale adempimento degli inderogabili doveri di solidarietà sociale e costituisce una formazione sociale ove si realizza la personalità dei singoli e si concretizza la costituzione di una comunità attiva.

L'Associazione pone al centro del proprio operato la tutela delle persone ed il loro valore di unicità, favorendo l'inclusione dei giovani e promuovendo attività di formazione, di condivisione delle esperienze e di crescita, al fine di identificare i bisogni, elaborare programmi ed obiettivi attraverso percorsi condivisi che assicurino il massimo coinvolgimento tra i suoi appartenenti.

L'Associazione difende il pluralismo del dibattito interno e garantisce la partecipazione di tutti i cittadini, iscritti e non, alle proprie attività, secondo le regole dello Statuto e con pari opportunità, senza distinzione di nazionalità, sesso, razza, religione ed opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

L'Associazione si pone quali scopi principali:

a. Partecipare alla realizzazione dei servizi pubblici essenziali e alla tutela e promozione dei diritti



A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp containing a stylized logo or monogram.

costituzionalmente riconosciuti e tutelati, in particolare in campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale, sociale e di protezione civile;

b. Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali, attraverso la diffusione dei valori della partecipazione sociale, dell'impegno collettivo, della mutualità e della solidarietà;

c. Promuovere forme di partecipazione attiva dei suoi Soci ed iniziative tese ad aggregare e sensibilizzare i cittadini ai problemi sociali ed ai bisogni della vita civile e culturale della comunità;

d. Concretizzare forme di partecipazione in tema di tutela ambientale e di protezione civile;

e. Favorire l'inserimento sociale delle persone senza distinzione di condizioni personali e sociali e nel pieno rispetto delle diverse abilità delle singole persone;

f. Realizzare forme di collaborazione con altre Associazioni di volontariato, con Enti Pubblici e Privati per il perseguimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto;

g. Diffondere una cultura di pace e di non violenza tra i singoli individui e tra i popoli.

Art. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione, in base ai principi contenuti nel presente Statuto, riconosce quale criterio ispiratore del proprio agire i principi della solidarietà e reciprocità ed elabora un



proprio progetto di sviluppo e partecipazione sociale impegnandosi a realizzare nell'ambito territoriale in cui opera, secondo il principio di sussidiarietà.

L'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, una o più delle attività di interesse generale di cui alle lettere f), i), u), v), w) e y), ai sensi dell'art. 5 comma 1 del Codice del Terzo settore. Segnatamente essa svilupperà:

- la valorizzazione delle attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- la promozione dei valori di lealtà, amicizia, collaborazione e altruismo;
- la valorizzazione di atti o comportamenti particolarmente meritevoli sul piano sociale che abbiano impatto positivo sulla comunità;
- la promozione di discussioni, dibattiti e conferenze;
- l'organizzazione di momenti conviviali che vadano ad accrescere il sentimento di comunità;
- l'organizzazione annuale del premio "Vivi la vita con coraggio" attribuito a soggetti che nell'anno solare si siano distinti per il perseguimento e la promozione di valori propri dell'Associazione;
- l'organizzazione di eventi benefici.
- organizzazione di momenti di confronto fra gli associati che aumentino la consapevolezza del valore della coesione, lealtà ed amicizia;

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo



settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 - DISCIPLINA NORMATIVA

L'Associazione si riconosce Ente del Terzo Settore, quale organizzazione di volontariato operante senza scopo di lucro che si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Statuto. Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce, in conformità con i principi della Costituzione della Repubblica Italiana, nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto stabilisce le regole fondamentali di organizzazione, comportamento e disciplina, vincolando tutti i Soci alla sua osservanza.



L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati.

Art. 5 - TRASPARENZA E INFORMAZIONE

E' istituito l'Albo Sociale in cui sono pubblicati gli atti a maggiore rilevanza e che devono essere conosciuti dagli appartenenti all'Associazione. La pubblicazione all'Albo costituisce prova della conoscenza degli atti da parte dei destinatari, ove non riguardi provvedimenti di natura individuale.

La gestione dell'albo, di cui è responsabile il Consiglio Direttivo, salvo definizione di apposito Regolamento interno, può essere costituita, anche esclusivamente, dalla pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale, sia nell'area pubblica che nell'area riservata in relazione al diverso livello di conoscenza necessario.

TITOLO II

DEI SOCI ADERENTI

Art. 6 - SOCI ADERENTI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al



loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I Soci si distinguono in: "Soci Ordinari" e "Soci Volontari"

Sono "Soci Ordinari" tutti coloro che aderiscono all'Associazione con il versamento della quota annuale.

Sono "Soci Volontari" tutti coloro che, oltre a quanto previsto per quelli ordinari, si impegnano direttamente e personalmente con la propria partecipazione alla vita associativa, senza scopo di lucro, con gratuità e con continuità, nelle attività associative e per la realizzazione dei servizi, delle iniziative e dei progetti dell'Associazione.

Art. 7 - ISCRIZIONE DEI SOCI

L'iscrizione dei Soci Ordinari avviene mediante la campagna che si apre il 01 dicembre di ciascun anno e si conclude il 30 novembre dell'anno successivo. A partire dal 01 dicembre



vengono ricevute le quote sociali relative all'anno solare successivo.

L'iscrizione nel libro Soci è attestata mediante la tessera Soci o con la ricevuta con cui è dichiarato il versamento della quota.

I Soci Ordinari sono ammessi in seguito al versamento della quota. L'iscrizione è consolidata trascorsi sessanta giorni senza che il Consiglio Direttivo deliberi motivatamente la revoca della stessa. La revoca dà diritto alla restituzione della quota versata.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; la prima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento, nonché esercitare il diritto di voto per



[Handwritten signature]
[Circular stamp]

il figlio minore.

I Soci Volontari sono ammessi, in seguito alla presentazione di domanda scritta dell'interessato, con deliberazione insindacabile del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - QUOTE SOCIALI

L'importo delle quote sociali è determinato con delibera del Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri definiti dallo Statuto e degli indirizzi eventualmente deliberati dall'Assemblea dei Soci. La delibera di definizione delle quote è notificata ai Soci tramite apposita pubblicazione all'Albo.

L'ammontare delle quote è determinato in modo da favorire la più ampia adesione sociale, prevedendo riduzioni in riferimento alle quote versate da membri della stessa famiglia anagrafica ovvero per soggetti minori o anziani.

L'ammontare della quota fissata per l'adesione dei Soci Volontari non potrà mai essere superiore alla quota minima fissata per i Soci Ordinari, comprensiva delle riduzioni eventualmente previste.

Art. 9 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di Socio si perde:

- a. Per dimissioni;
- b. Per morte;
- c. Per morosità;
- d. Per radiazione;



e. Per mancata attività, per i soli Soci Volontari.

Il Consiglio Direttivo alla data del 31 dicembre di ciascun anno provvede alla cancellazione per morosità dal Libro dei Soci di coloro che non hanno rinnovato la tessera nel corso dell'anno. Entro tale data ogni Socio moroso può regolarizzare la propria posizione. Il Consiglio Direttivo con affissione di apposito avviso all'albo entro il 30 novembre, provvede a ricordare a tutti i Soci morosi, senza indicarne i nominativi, il termine per la regolarizzazione del pagamento della quota al fine di non incorrere nella cancellazione.

I Soci Volontari, al fine del mantenimento di tale qualità, oltre al versamento della quota sono chiamati ad assicurare il proprio impegno nelle attività associative con un numero di presenze minime, tenuto conto della situazione lavorativa, familiare e personale del Socio Volontario, e con particolare riferimento anche a coloro che per il tipo di attività prestata non hanno elementi di misurabilità fissa.

La cancellazione dei Soci Volontari inattivi è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari

o delle deliberazioni degli organi sociali;

aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.





Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I Soci cessati, salvo il caso di radiazione, potranno presentare successivamente nuova richiesta di iscrizione, in tal caso gli anni ai fini della determinazione dell'anzianità verranno computati sempre dalla nuova iscrizione, senza tener conto dello stato di servizio precedente.

Il Socio sottoposto a radiazione non può richiedere una nuova



iscrizione prima che siano trascorsi almeno dieci anni dalla data di ratifica del provvedimento.

Art. 10 - DIRITTI DEGLI ADERENTI

Tutti i Soci godono degli stessi diritti:

- a. Partecipare alla vita associativa, nei modi e con le forme previste dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni;
- b. Partecipare alle assemblee, esercitando il diritto di voto con le modalità previste dallo Statuto, formulare proposte agli Organi Associativi ed essere informati sull'andamento dell'attività;
- c. Esercitare l'elettorato attivo e passivo, con le modalità previste dallo Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni;
- d. Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

Art. 11 - DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni



e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

TITOLO III

DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 12 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei Soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. L'Organo di Controllo;
- e. Il Revisore Legale dei Conti.

L'Organo di Controllo ed il Revisore Legale dei Conti esercitano le funzioni previste dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 quando l'istituzione è obbligatoria al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, e sono costituiti in forma collegiale o monocratica.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano gli articoli 2399 del Codice Civile.

La durata in carica degli organi elettivi è determinata in anni 3, rinnovabili con delibera dell'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti



di cui all'art. 2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Salvo quanto previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono convocate, con qualsiasi mezzo atto a raggiungere il destinatario che possa essere ad esso opponibile, dal rispettivo Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, con almeno quattro giorni di preavviso.

In casi motivati di necessità ed urgenza, le adunanze degli Organi possono essere convocate senza preavviso, purché ne siano preventivamente informati tutti i componenti e nessuno si opponga.

Salvo quanto specificatamente previsto per l'Assemblea dei Soci, le adunanze degli Organi sono validamente costituite con la presenza della metà, arrotondata dai decimali per difetto, più uno dei componenti.

Le deliberazioni di ogni Organo sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti e si svolgono con voto palese, salvo che sia differentemente previsto dallo Statuto. In ogni caso quando l'oggetto della deliberazione riguarda singole



A handwritten signature in blue ink, followed by a circular blue ink stamp that appears to be a personal or official seal.

persone può essere richiesto da ciascun componente dell'Organo di procedere con voto segreto.

Nel caso in cui l'Organo si esprima con voto in parità tra favorevoli e contrari, la proposta di deliberazione si intende respinta, fatta salva la possibilità di riproporre successivamente una nuova votazione.

Di ciascuna adunanza deve essere redatto un verbale in forma sintetica, contenente l'elencazione dei presenti, le questioni trattate e le deliberazioni adottate, trascritto su apposito registro e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Ciascun Socio può prendere visione del registro dei verbali.

Il componente di ciascun Organo elettivo che, senza giustificato motivo risulti assente dalle adunanze per tre volte consecutive, può essere dichiarato decaduto dalla carica con votazione adottata a maggioranza assoluta degli altri membri dell'Organo, escluso dalla votazione l'interessato, ed è sostituito con le modalità previste dallo Statuto. Della decadenza e dall'avvenuta sostituzione sarà data notizia ai Soci mediante pubblicazione all'albo sociale.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'Organo di massima rilevanza e riunisce tutti i Soci aderenti, Ordinari e Volontari in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Compete all'Assemblea dei Soci:



- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;



k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

Sono straordinarie le sedute dell'Assemblea dei Soci convocate per deliberare:

- a) l'approvazione o la modifica dello Statuto;
- b) lo scioglimento, la messa in liquidazione dell'Associazione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Sono ordinarie le sedute dell'assemblea convocate per deliberare su ogni altro argomento.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico



nazionale del Terzo settore.

Art. 14 - CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nell'albo sociale con un preavviso di almeno dieci giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione e deve riportare l'indicazione del carattere straordinario ovvero ordinario della seduta, gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione



Car

quando sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere, in sede ordinaria, un intervallo di almeno un'ora e, in sede straordinaria, di almeno sette giorni.

In apertura dei lavori, il Presidente del Consiglio Direttivo, verificata la regolare costituzione, invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente dell'adunanza e due scrutatori.

Il Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, provvede alla redazione del verbale della seduta, con le modalità previste dallo Statuto.

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, salvo quanto previsto per l'elezione degli Organi Sociali ed adotta il voto segreto quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i Soci già validamente iscritti nell'anno precedente e che hanno versato la quota per l'anno in corso entro la data e l'ora fissata per l'inizio dell'Assemblea dei Soci; ed i Soci di nuova adesione purché l'iscrizione sia avvenuta entro novanta giorni antecedenti alla data dell'Assemblea.

E' ammesso il voto a mezzo delega scritta, depositata nel corso dell'Assemblea o precedentemente trasmessa al Presidente del Consiglio Direttivo, purché rilasciata ad un altro Socio

A handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp or seal, also in black ink.

avente diritto. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati, qualora il numero complessivo di essi sia inferiore a cinquecento, ed un massimo di cinque associati, qualora il numero sia superiore a cinquecento.

Risultano approvate le deliberazioni che raccolgono la metà più uno dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

E' prevista la possibilità d'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed è parimenti consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché con modalità idonee a consentire di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, a norma dell'art. 24, co. 4 del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove) secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a series of loops and a final circular flourish.

successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno, nella prima riunione di insediamento da tenersi entro sette giorni dalla proclamazione degli eletti:

- a. n.2 Vice Presidenti;
- b. il Segretario generale;
- c. il Responsabile Amministrativo e Cassiere;

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei Soci, provvede poi ad assegnare gli incarichi di responsabilità di specifici settori ed i compiti che riterrà utili per la migliore gestione ed organizzazione dell'Associazione, con ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Ciascun membro del Consiglio Direttivo, per il migliore svolgimento dei compiti assegnati al proprio settore, può proporre al Consiglio Direttivo la nomina, tra i Soci, di collaboratori, che operano sotto la sua diretta responsabilità e con il coordinamento del consigliere proponente.

Il Consiglio Direttivo può altresì costituire al proprio interno gruppi di lavoro ovvero commissioni, con specifici compiti determinati, anche con il coinvolgimento di Soci o consulenti esterni. In nessun caso il Consiglio Direttivo può delegare funzioni deliberative o poteri decisionali a tali organismi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla



carica colui che si ritrova in una delle seguenti situazioni di incompatibilità: interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al precedente comma, del presente articolo;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

In caso di dimissioni ovvero di cessazione dalla carica di uno dei membri, il Consiglio Direttivo procede alla surroga del consigliere dimissionario con il primo dei non eletti; nel caso di indisponibilità il numero dei membri è automaticamente ridotto, fino alla concorrenza della metà più uno dei membri del Consiglio, in difetto del quale il Consiglio decade e si procede al rinnovo anticipato dello stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, anche via



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' shape followed by a circular flourish.

posta elettronica (e-mail), il quale deve pervenire ai Consiglieri ai sensi dell'art. 12 e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri e quelle in cui, pur in difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, ne siano preventivamente informati tutti i componenti e nessuno si opponga.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo,



conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati



d'urgenza dal Presidente;

k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse,
e documentare il carattere secondario e strumentale
rispetto alle attività di interesse generale;

m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso
attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti
interni;

n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure
necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali,
oltre che alla gestione e al corretto funzionamento
dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi
membri il potere di compiere determinati atti o categorie di
atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri
sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio
Direttivo o dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo esercita in modo diretto, nel rispetto
del principio di autonomia, il potere disciplinare sui propri
membri, con obbligo di astensione del membro interessato e con
rispetto delle procedure previste per l'azione disciplinare.

Art. 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente, a tutti gli effetti,
l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; convoca



e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, sottoscrive gli atti in nome dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di motivata necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, riferendo del proprio operato alla prima adunanza, per la ratifica.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza o in caso di impedimento.

La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 15, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di



Legn
OO

procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 18 - FUNZIONI DEI CONSIGLIERI

Il Segretario redige e custodisce i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo; sovrintende alle funzioni di gestione degli affari generali, compresa la gestione della corrispondenza, dei documenti, del protocollo; cura e gestisce la pubblicazione degli atti all'albo sociale; monitora l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile Amministrativo cura l'organizzazione del settore amministrativo, coordinando le attività inerenti, la predisposizione dei bilanci e delle situazioni contabili periodiche, svolge le incombenze fiscali ed ogni altro adempimento di legge. È responsabile del controllo dell'andamento economico-finanziario.

Il Cassiere gestisce le risorse finanziarie, mantiene la cassa e i rapporti con gli istituti bancari e di credito, provvede ai pagamenti e alla gestione degli incassi.

Il Coordinatore del Corpo dei Volontari è responsabile della gestione di quanto concerne i Soci Volontari. In particolare, promuove e sovrintende l'accoglimento e l'inserimento dei nuovi associati Volontari ed esprime il parere sulle domande di ammissione al corpo; si occupa dei rapporti con i Volontari e provvede alla definizione dei turni di servizio.

Il Responsabile del Servizio di Emergenza Sanitaria e dei



Trasporti Sanitari cura, coordina e gestisce gli aspetti tecnici, logistici ed organizzativi dei servizi sanitari, promuove la formazione e l'aggiornamento del personale soccorritore.

Il Responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile cura e gestisce l'organizzazione delle attività dell'Unità e, su indicazione delle autorità competenti, coordina le operazioni dei Volontari nell'ambito di tali servizi.

Altri incarichi possono essere determinati, nei limiti di quanto previsto dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dalla delibera del Consiglio Direttivo con cui si attribuisce ad un membro la responsabilità di un determinato settore ovvero una determinata competenza.

Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, con il concorso della Commissione Elettorale cui compete la definizione della lista dei candidati e la gestione delle operazioni di voto.

Un apposito Regolamento interno potrà definire nel dettaglio lo svolgimento del procedimento elettorale, comprese le modalità di presentazione delle candidature e le operazioni di voto, compresi i casi di nullità del voto, le procedure di identificazione degli elettori e dei delegati, i poteri di vigilanza e di ordine della Commissione, i casi di esclusione dal voto per comportamento non corretto dell'elettore.



Definire altresì le modalità di garanzia della trasparenza e la pubblicità delle candidature, delle operazioni di voto e di scrutinio, l'esercizio del diritto di accesso ai verbali delle operazioni della Commissione ed i termini di pubblicazione della lista dei candidati, che non dovranno essere inferiori ad almeno cinque giorni antecedenti alla data delle elezioni.

Hanno diritto ad esprimere il proprio voto per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo i Soci iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data delle elezioni e che hanno versato la quota sociale entro la data e l'ora in cui si è svolta l'Assemblea nella quale è stata nominata la Commissione Elettorale.

Hanno diritto di elettorato passivo e possono essere candidati alle elezioni per il Consiglio Direttivo i Soci iscritti da almeno novanta giorni rispetto alla data dell'Assemblea di nomina della Commissione Elettorale, che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di sospensione nei tre anni precedenti e che non siano in condizioni di incompatibilità ovvero di conflitto di grave e assoluto conflitto di interesse.

Entro i termini di approvazione del bilancio consuntivo previsti dallo Statuto, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina della Commissione Elettorale, composta da cinque membri Soci aventi diritto di voto in Assemblea. La Commissione viene nominata con voto palese dall'Assemblea, tra i candidati



presenti dichiaratesi disponibili direttamente nel corso dell'Assemblea stessa ovvero, se assenti, che abbiano antecedentemente manifestato in forma scritta al Presidente dell'Associazione tale disponibilità.

La Commissione provvede ad insediarsi entro tre giorni dalla nomina, ed elegge al proprio interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, il quale provvederà alla redazione per ciascuna adunanza di apposito verbale.

La Commissione stabilisce e convoca i comizi elettorali in una data individuata secondo quanto previsto dal Regolamento Generale e provvede a darne atto con pubblicazione all'albo sociale.

Le candidature possono essere presentate in forma scritta entro quindici giorni dalla data di insediamento della Commissione Elettorale, corredate dalla firma di almeno dodici Soci. La Commissione esamina ogni candidatura pervenuta e procede ad escludere il candidato esclusivamente in caso di assenza dei requisiti previsti dallo Statuto, dandone adeguata motivazione nel verbale.

La Commissione procede altresì ad integrare l'elenco dei candidati, ricercando persone che abbiano i requisiti di candidabilità e le competenze necessarie. Tali candidature devono essere approvate con voto favorevole di almeno tre membri della Commissione.

La lista dei candidati dovrà contenere un numero di nominativi





superiore di almeno quattro candidati rispetto al numero dei membri previsto per il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la Commissione Elettorale, trascorsi trenta giorni dal proprio insediamento, ravvisi l'impossibilità di procedere alla formazione della lista si avvarrà, dandone motivato avviso ai Soci con affissione all'albo sociale, di un termine di ulteriori dieci giorni trascorsi i quali, perdurando l'impossibilità provvederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci in cui richiedere un termine maggiore ovvero assumere le determinazioni necessarie al regolare svolgimento delle elezioni, tra cui la diminuzione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la riduzione del numero minimo di candidati, ovvero la nomina di una nuova Commissione Elettorale.

Il voto è espresso in forma segreta presso il seggio istituito nella sede sociale, indicando un numero di preferenze fino al numero dei componenti del Consiglio Direttivo esclusivamente tra i nominativi che sono indicati nella scheda elettorale, con facoltà da parte di un Socio di esercitare il potere di delega con le modalità previste per le adunanze dell'Assemblea dei Soci.

Successivamente allo svolgimento delle operazioni di voto e proceduto allo scrutinio, da svolgersi in forma pubblica, la Commissione Elettorale proclama gli eletti e convoca il nuovo Consiglio Direttivo per l'insediamento entro i successivi



sette giorni. In caso di parità tra un Socio Ordinario e un Socio Volontario è dichiarato eletto quest'ultimo. In caso di parità tra due Soci Volontari ovvero due Soci Ordinari prevale il più anziano in termini di iscrizione associativa.

Nel corso dello svolgimento del procedimento elettorale e fino all'insediamento del nuovo Organo Sociale, il Consiglio Direttivo dimissionario rimane in carica per gli atti di ordinaria amministrazione.



Art. 20 - ORGANO DI CONTROLLO

È compito dell'organo di controllo, qualora nominato:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali

presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto,
alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, in tal caso è formato da 3 (tre) membri, viene eletto direttamente dall'Assemblea, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 30 CTS, ovvero volontariamente, ed i suoi membri sono scelti anche fra i non Soci. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il mandato conferito all'Organo di controllo ha durata triennale.



Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo entro quindici giorni dalla nomina del Collegio, i membri effettivi eleggono il Presidente del Collegio.

I membri effettivi sono invitati di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza temporanea, decadenza o dimissioni di uno o più membri effettivi si provvede alla sostituzione con un membro supplente, scelto in ordine di anzianità anagrafica.

Art. 21 - ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione, qualora nominato, può essere monocratico o collegiale, in detto caso è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente, se costituito in forma collegiale.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.



I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 - ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

E DI REVISIONE

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione vengono eletti direttamente dall'Assemblea dei Soci.

Le candidature sono ricevute direttamente nel corso dell'Assemblea in cui si procede all'elezione.

La votazione in merito all'elezione dei Collegi si svolgono alternativamente con votazione unica, sull'intera proposta, nel caso in cui il numero dei candidati per gli incarichi è pari al numero degli incarichi stessi e vi è accordo tra i candidati sui ruoli di effettivi e supplenti; ovvero con votazione in forma palese per alzata di mano per ogni singola persona, salvo che il Consiglio Direttivo o almeno dieci Soci richiedano di procedere con votazione segreta. Risultano eletti, in ordine di voti ottenuti, come membri effettivi i primi tre nominativi, come supplenti il quarto e quinto nominativo.

Art. 23 - RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto



dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.



TITOLO IV

DEL PATRIMONIO E DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 24 - PATRIMONIO E BENI SOCIALI

Il patrimonio dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Tutti i beni, i documenti, gli strumenti di lavoro, i veicoli e gli altri beni materiali e immateriali in possesso o uso dell'Associazione:

a. Sono utilizzati esclusivamente e strumentalmente per la

realizzazione dei fini istituzionali e con le modalità previste;

b. Non possono essere utilizzati per finalità personali;

c. Non possono essere trasferiti o messi a disposizione di terzi se non con deliberazione del Consiglio Direttivo ed esclusivamente nell'interesse dell'Associazione;

d. Sono utilizzati e custoditi con la medesima diligenza di un bene proprio;

e. Sono utilizzati con osservanza ai criteri di economicità e sostenibilità ambientale.

L'acquisto ovvero la cessione a qualunque titolo di beni immobili è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci.

La cessazione, a qualunque titolo, della qualità di Socio Volontario comporta l'onere di restituire tutti i beni associativi di cui lo stesso è stato dotato per lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 25 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività dalle quote associative, dai contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, da rendite patrimoniali ed attività di raccolta di fondi nonché dalle attività secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, in conformità a quanto disposto dall'Art. 33 del D.Lgs. 03 luglio



2017, n. 117.

L'attività dei Soci Volontari e di tutti coloro che ricoprono una carica sociale è svolta a titolo completamente gratuito e non è soggetta ad alcun tipo di remunerazione, neppure in forma indiretta.

Art. 26 - BILANCIO E GESTIONE ECONOMICA

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio per ciascun anno solare, adottando criteri che consentano di rappresentare correttamente la reale situazione patrimoniale e il conto economico dell'esercizio, da approvare da parte dell'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, insieme ad un documento sintetico, predisposto dal Consiglio Direttivo, che documenti la correlazione tra le consistenze economiche (costi e ricavi) e l'attività ed i risultati sociali, ovvero insieme al bilancio sociale, nei casi in cui è richiesto dalla Legge come obbligatorio.

Il Consiglio Direttivo, nella gestione economica e finanziaria, persegue il pareggio di bilancio come risultato della gestione.

Contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci la proposta di bilancio preventivo, costituito dalla previsione dei costi e dei ricavi per l'anno corrente. Nel



caso in cui l'Assemblea dei Soci non provveda ad approvare il bilancio preventivo il Consiglio Direttivo provvederà ad una nuova redazione, da sottoporsi all'approvazione entro il 30 settembre successivo, provvedendo nelle more alla gestione dell'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, nel corso dell'esercizio, cura il monitoraggio della gestione, attraverso la periodica analisi dei costi e dei ricavi ed adotta i correttivi necessari per assicurare l'adeguatezza della gestione rispetto alle consistenze economiche e patrimoniali.

Art. 27 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, ai sensi dell'articolo 15 del D.lgs. n. 117 del 2017, oltre alle scritture contabili obbligatorie di cui all'art. 13 del medesimo Decreto legislativo:

- 1) Il libro degli associati o aderenti;
- 2) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- 3) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- 4) Il libro dei verbali dell'Organo di Controllo, ove nominato.

I libri di cui ai nn. 1), 2) e 3) di cui sopra sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui al n. 4)



è tenuto a cura dell'organo cui si riferisce.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le seguenti modalità: richiedendo per mail e specificando le motivazioni, di poter visionare al Responsabile Amministrativo e cassiere della Associazione.



TITOLO V

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 28 - PERSONALE DIPENDENTE

Al fine di conseguire efficacemente l'oggetto sociale l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti ovvero avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare la propria attività. In ogni caso i lavoratori impiegati non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei Volontari, con applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento per il settore di appartenenza.

Il Consiglio Direttivo gestisce ed amministra il personale dipendente, anche attraverso un suo membro appositamente delegato, con attenzione al rispetto del lavoratore, all'adeguato inquadramento contrattuale e favorendo il coinvolgimento del personale nella vita sociale ed operativa dell'Associazione.

Art. 29 - PARTECIPAZIONE IN CONSORZI E IMPRESE SOCIALI



L'Associazione, su delibera dell'Assemblea dei Soci, costituisce, aderisce ovvero recede, nelle forme previste dalla legge e salvaguardando l'utilità sociale della propria partecipazione, a consorzi ovvero imprese sociali, il cui oggetto sia compatibile con il presente Statuto.

Il Presidente, ovvero altro membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato, rappresenta l'Associazione negli organi assembleari di detti organismi consortili o societari.

TITOLO VI

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 30 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.31 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Il Presidente è delegato ad apportare al presente statuto eventuali modifiche o integrazioni necessarie al perfezionamento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Empoli, 14/10/2024

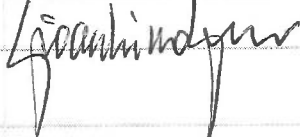
Il Presidente dell'Assemblea

Il

Segretario

Verbalizzante

Gioacchino Giomi



Sergio Baviello

